



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

Approvato con D.G. C. n. __del __/__/____

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1	Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	Pag. 4
Art. 2	Destinatari	Pag. 4
Art. 3	Gruppo di lavoro	Pag. 6
Art. 4	Limite soggettivo dell'incentivo	Pag. 6
Art. 5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	Pag. 7
Art. 6	Centrali di committenza	Pag. 8
Art. 7	Quota del 20 per cento	Pag. 8

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8	Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – LAVORI PUBBLICI	Pag. 9
Art. 9	Graduazione della misura incentivante	Pag. 9
Art. 10	Disciplina delle varianti	Pag. 10
Art. 11	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	Pag. 10

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12	Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – SERVIZI E FORNITURE	Pag. 12
Art. 13	Graduazione della misura incentivante	Pag. 12
Art. 14	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di	Pag. 13

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15	Principi in materia di valutazione	Pag. 15
Art. 16	Attività articolate e singole	Pag. 15
Art. 17	Assegnazioni coincidenti di più attività	Pag. 16
Art. 18	Attività del personale dirigenziale	Pag. 16
Art. 19	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	Pag. 16
Art. 20	Liquidazione dell'incentivo	Pag. 17
Art. 21	Informazione e confronto	Pag. 18
Art. 22	Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento	Pag. 18
Art. 23	Orario di lavoro e spese accessorie	Pag. 18
Art. 24	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 19

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi Generali

Articolo 1

(Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche)

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Si precisa che l'IRAP relativa agli incentivi per attività tecniche è da considerarsi onere a carico esclusivo dell'Amministrazione, così come previsto all'interno degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria-allegato n. 4/2), approvato con Decreto del MEF del 16.03.2026. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. In caso di concessioni (regolate dal D.Lgs. n. 36/2023), il calcolo dell'incentivo viene effettuato sull'importo posto a base della procedura di affidamento (canone di concessione, contributo pubblico, altro) calcolato coerentemente a quanto previsto nella tabella di cui all'art. 13.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2

(Destinatari)

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, e al personale di altre

amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti;
- coordinamento dei flussi informativi (solo per i lavori pubblici e applicabile dal 01/01/2025)

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3

(Gruppo di lavoro)

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4

(Limite soggettivo dell'incentivo)

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, secondo il criterio della competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso

in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono soggetti a ritenute di legge con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento.

Articolo 5

(Esclusione dalla disciplina dell'incentivo)

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00 al netto di I.V.A.;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 30.000,00 al netto di I.V.A.;
 - d) i contratti di servizi e di forniture nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
 - e) le attività delle sole fasi di progettazione ed affidamento nei procedimenti di adesione a contratti di Consip o altra piattaforma elettronica di acquisti e negoziazione;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ai sensi degli articoli art. 13, 56, 61 della medesima fonte di regolazione;
 - g) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in cui non sia presente un'attività di progettazione di livello esecutivo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
 - h) i lavori in amministrazione diretta;
 - i) gli affidamenti a società in house (parere ANAC n. 36/2024);
 - j) gli affidamenti di somma urgenza;
 - k) le locazioni e gli acquisti immobiliari;
 - l) i contratti attivi;
 - m) la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 6

(Centrali di committenza)

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 7

(Quota del 20 per cento)

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Per i procedimenti di cui al presente articolo, la quota del 20%, ove finanziata con fondi PNRR/PNC dell'Unione Europea, rimane a disposizione del quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Ente terzo finanziatore.

CAPO II

Incentivo per lavori

Articolo 8

Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – LAVORI PUBBLICI

1. Fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 5, c. 1, lett. b), le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per i lavori pubblici e successiva attribuzione risultano quelle di seguito indicate (le stesse devono sussistere tutte contestualmente):
 - a) l'inserimento del lavoro/intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche o nell'elenco annuale;
 - b) per i lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, che non rientrano, quindi, nel predetto Programma, è richiesta la redazione di un progetto e la relativa approvazione;
 - c) l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione e la stipula del contratto;
 - d) il completamento dell'opera.
2. La percentuale massima della misura incentivante è indicata al successivo art. 9.
3. La disciplina del presente regolamento trova piena applicazione anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre nei limiti delle funzioni incentivabili effettivamente rese e purché vi sia un'attività di progettazione di livello esecutivo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Articolo 9

(Graduazione della misura incentivante)

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 999.999,99	percentuale del 2%

da euro 1.000.000 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

Articolo 10

(Disciplina delle varianti)

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Articolo 11

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Quota %	Ruolo	Percentuale
Responsabile progetto	30%	Responsabile fase programmazione	5
		Responsabile fase progettazione	40
		Responsabile fase affidamento	15
		Responsabile fase esecuzione	40
Programmazione della spesa per investimenti	2%	Programmazione della spesa	60
		Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	40
Progettazione	10%	Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	75
		Redazione del DOCFAP	10
		Redazione del PFTE	5
		Redazione del progetto esecutivo	5
		Coordinamento della sicurezza	5
	3%	Verifica progetto	100
Affidamento	20%	Predisposizione documenti di gara e affidamento	60

		Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	40
Esecuzione	34%	Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	70
		Direzione Lavori	20
		Coordinatore Sicurezza	10
	1%	Collaudo tecnico-amm./Certificato reg. esecuzione	80
		Collaudo statico	20

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il personale incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, nel rispetto delle percentuali di ripartizione indicate in tabella. Per le funzioni in cui è prevista una pluralità di incaricati la percentuale indicata in tabella è quella massima applicabile. Qualora invece nel Gruppo di lavoro per tale funzione sia indicato un solo incaricato la percentuale sarà ridotta in misura proporzionale.
- Per attività di "Affidamento" si intende quella di elaborazione del bando e del disciplinare di gara sulla base del progetto, di gestione telematica della gara sulla piattaforma certificata, di predisposizione delle risposte ai quesiti sui contenuti del bando e del disciplinare, di istruttoria amministrativa delle istanze con formulazione della proposta di ammissione/esclusione e adozione dei relativi provvedimenti, di elaborazione della determinazione a contrarre, nonché la predisposizione delle risposte ai quesiti di competenza del RUP, la nomina del seggio e la proposta di nomina della Commissione di gara, le eventuali verifiche di congruità delle offerte e la elaborazione della proposta motivata di aggiudicazione, sulla base delle risultanze del seggio e/o della Commissione di gara, supporto all'attività contrattuale della Stazione appaltante.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione dei ruoli restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Articolo 12

Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – SERVIZI E FORNITURE

1. Fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 5, c. 1, lett. c), le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per servizi e forniture e successiva attribuzione risultano quelle di seguito indicate (le stesse devono sussistere tutte contestualmente):
 - a) l'inserimento del servizio e della fornitura nel Programma Triennale di acquisti di beni e servizi;
 - b) la nomina del Direttore Esecuzione del Contratto, secondo le seguenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:
 - 1) fino al 31/12/2024: obbligo di nomina del D.E.C. per servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo, per quelli di particolare importanza e complessità così come definiti dal Codice dei contratti pubblici previa validazione del Direttore Generale o in caso di assenza di quest'ultimo del Segretario Generale;
 - 2) fino al 31/12/2024: obbligo di nomina del D.E.C. per forniture di importo superiore a 500 mila;
 - 3) dall'1/1/2025: obbligo di nomina del D.E.C. per servizi e forniture di importo superiore a 500 mila euro e, indipendentemente dall'importo, per quelli di particolare importanza e complessità così come definiti dal Codice dei contratti pubblici previa validazione del Direttore Generale o in caso di assenza di quest'ultimo del Segretario Generale;
 - c) l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione e la stipula del contratto;
 - d) lo svolgimento di tutte le prestazioni previste per l'esecuzione del servizio/fornitura secondo quanto previsto nell'art. 14.
2. La percentuale massima della misura incentivante è indicata nel successivo art. 13.

Articolo 13

(Graduazione della misura incentivante)

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (Art. 3 comma 1 lett. s) dell'All. I.1 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.), ovvero "prestazionale" (Art.3 comma 1 lett. t) dell'All. I.1 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Servizi	
da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 140.000,00	percentuale del 2%
da euro 140.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%
Forniture	
da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 140.000,00	percentuale del 2%
da euro 140.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Articolo 14

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi, forniture e concessioni, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Quota %	Ruolo	Percentuale
Responsabile progetto	25%	Responsabile fase programmazione	5
		Responsabile fase progettazione	30
		Responsabile fase affidamento	25
		Responsabile fase esecuzione	40
Programmazione della spesa per investimenti	2%	Programmazione della spesa	70
		Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	30
Progettazione	20%	Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	30
		Redazione del Progetto	70

Affidamento	18%	Predisposizione documenti di gara e affidamento	60
		Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	40
Esecuzione	30%	Addetti tecnico-amministrativi supporto RUP	20
		Direzione dell'esecuzione del contratto	40
		Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	40
	5%	Verifica di conformità	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il personale incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, nel rispetto delle percentuali di ripartizione indicate in tabella. Per le funzioni in cui è prevista una pluralità di incaricati la percentuale indicata in tabella è quella massima applicabile. Qualora invece nel Gruppo di lavoro per tale funzione sia indicato un solo incaricato la percentuale sarà ridotta in misura proporzionale.
3. Per attività di "Affidamento" si intende quella di elaborazione del bando e del disciplinare di gara sulla base del progetto, di gestione telematica della gara sulla piattaforma certificata, di predisposizione delle risposte ai quesiti sui contenuti del bando e del disciplinare, di istruttoria amministrativa delle istanze con formulazione della proposta di ammissione/esclusione e adozione dei relativi provvedimenti, di elaborazione della determinazione a contrarre, nonché la predisposizione delle risposte ai quesiti di competenza del RUP, la nomina del seggio e la proposta di nomina della Commissione di gara, le eventuali verifiche di congruità delle offerte e la elaborazione della proposta motivata di aggiudicazione, sulla base delle risultanze del seggio e/o della Commissione di gara, supporto all'attività contrattuale della Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione dei ruoli restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme Comuni

Articolo 15

(Principi in materia di valutazione)

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 16

(Attività articolate e singole)

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 17

(Assegnazioni coincidenti di più attività)

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 18

(Attività del personale dirigenziale)

1. Fino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto disciplinato per gli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC di cui al successivo comma 2, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. In caso di affidamento finanziato con i fondi del PNRR/PNC, agli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC dell'Unione Europea, si applicano, anche alle posizioni dirigenziali, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 8 comma 5 del decreto legge n° 13/2023, le specifiche disposizioni del presente articolo, rimandando, per quanto non diversamente disposto, ai contenuti del presente regolamento.
3. Dall'1/1/2025 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 209/2024) al D. Lgs. n. 36/2023, le prescrizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale dirigenziale che svolge attività tecniche incentivabili.
4. Per i lavori, per le forniture e per i servizi trovano applicazione le medesime tabelle di cui agli artt. 11 e 14.
5. Qualora il personale con qualifica dirigenziale risulti direttamente coinvolto nella ripartizione degli incentivi, alla liquidazione di tali compensi provvede con proprio atto il Direttore Generale o, qualora assente, il Segretario Generale, sulla base di specifica scheda sottoscritta dal R.U.P. attestante le attività svolte.

Articolo 19

(Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 20

(Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Articolo 21

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 22

(Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento)

1. In fase di liquidazione degli incentivi tecnici, la verifica è attuata:
 - dal servizio personale per la verifica del rispetto del limite del trattamento retributivo;
 - dal servizio ragioneria in sede di apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.
2. Periodicamente sarà data comunicazione agli uffici interessati dell'elenco dei lavori/servizi in fase di liquidazione (comunque prima della liquidazione stessa), in modo che il personale interessato possa prenderne visione.

Articolo 23

Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le attività contemplate dal presente Regolamento sono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto

riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

Articolo 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento, si applica agli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023 ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. (per avviati si intende data di pubblicazione del bando o invio lettere di invito), a condizione che le relative risorse siano state accantonate per i singoli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.
2. Per le procedure avviate in data antecedente al 1° luglio 2023, secondo i criteri di cui al comma precedente, continuano a trovare applicazione, per l'intera fase del procedimento, le disposizioni del Regolamento assunto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 15/05/2018.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti in materia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'A.N.A.C., nonché agli orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sulla materia. Eventuali clausole difformi saranno pertanto da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
5. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare.